



La mia **CASA** ASSICURAZIONE

La mia casa e il mio mondo, al sicuro.

Contraente:
Polizza N.

Agenzia di -

()

Tel.

Fax

 GRUPPO
FONDIARIASAI

MILANO LP
ASSICURAZIONI
Divisione **La Previdente**

Esperienza, solidità economica, consulenza, presenza capillare su tutto il territorio sono caratteristiche che la Società mette a Sua disposizione come proposte concrete ed efficaci per contribuire ad assicurarsi una migliore "qualità della vita".

Con programmi previdenziali specifici adattabili alle Sue necessità, la Società è in grado di garantirLe:

La tutela della persona

Varie formule di garanzie previdenziali Le consentono di consolidare il Suo benessere ed assicurarsi un futuro di completa indipendenza economica, difendendo inoltre il tenore di vita delle persone care.

Contro il rischio di malattia e di infortuni, troverà proposte per una difesa immediata perchè pronte ad integrare il reddito quando rallenta.

La tutela del patrimonio

Programmi assicurativi per la casa, per l'automobile, per lo studio professionale, ect. Le garantiscono la massima tranquillità, ponendoLa al riparo da ogni danno economico.

La tutela per la Responsabilità Civile

Programmi di protezione contro eventuali danni provocati a Terzi, nella funzione di capofamiglia o nell'impegno professionale, La difendono dai rischi di ogni giorno.

Qualunque siano i programmi da Lei scelti, potrà contare su un servizio basato sulla consulenza di Agenti capaci di individuare i Suoi bisogni, di studiare con Lei soluzioni su misura, di garantirLe un'assistenza continua prima e durante la vita del contratto e specialmente in caso di sinistro.

Questo è dunque il servizio offerto dalla Società: il modo più adeguato ai tempi di concepire e svolgere quell'importante funzione sociale che è l'assicurazione.

Informativa al Contraente

predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione La Previdente avente sede legale in Italia in 20161 Milano Via Senigallia n.18/2.
La Società Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione La Previdente è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966.

Informazioni generali relative al contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione La Previdente propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società,

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE

Fax: +39.055.4792044

e-mail: reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti


I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Milano Assicurazioni S.p.A.

Divisione La Previdente



Informativa

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato


Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile sul sito www.milass.it, presso le Agenzie della Società o l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)

Milano Assicurazioni S.p.A.

Divisione La Previdente



Definizioni generali

Schema generale Incendio e altri danni materiali

Quadro I - Incendio e altri danni materiali

- 1.1 Definizioni specifiche
 - 1.2 Formula Dinamica
 - 1.2.1 Esclusioni
 - 1.2.2 Garanzie aggiuntive alla Formula Dinamica
 - 1.3 Formula Protezione Totale
 - 1.4 Formula Base
 - 1.4.1 Esclusioni
 - 1.5 Abitazioni condotte in locazione dall'Assicurato
 - 1.6 Ricorso terzi
 - 1.7 Limiti di Indennizzo
 - 1.8 Condizioni sempre operanti
 - 1.9 Liquidazione dei danni
 - 1.10 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo
-

Quadro II - Cristalli

- 2.1 Definizioni specifiche
 - 2.2 Oggetto dell'Assicurazione
 - 2.3 Esclusioni
 - 2.4 Liquidazione dei danni
 - 2.5 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo
-

Schema generale Furto e Rapina

Quadro III - Furto e rapina

- 3.1 Definizioni specifiche
- 3.2 Formula Furto e Rapina nell'Abitazione
- 3.3 Esclusioni
- 3.4 Condizioni sempre operanti
- 3.5 Limiti di Indennizzo
- 3.6 Formula Furto, Rapina e Scippo fuori dall'Abitazione
 - 3.6.1 Delimitazione del rischio
- 3.7 Formula Protezione Totale
- 3.8 Liquidazione dei danni
- 3.9 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo

Schema generale Responsabilità Civile

Quadro IV - Responsabilità civile

- 4.1 Definizioni specifiche
- 4.2 Formula Casa
 - 4.2.1 Limitazioni di garanzia
- 4.3 Formula Casa & Vita Privata
 - 4.3.1 Garanzie aggiuntive alla Formula Casa & Vita Privata
- 4.4 Formula Protezione Totale
- 4.5 Estensioni di garanzia
- 4.6 Garanzie sempre operanti
- 4.7 Norme comuni valide per tutte le Formule
 - 4.7.1 Persone non considerate "terzi"
 - 4.7.2 Esclusioni
 - 4.7.3 Limiti di risarcimento
 - 4.7.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali
 - 4.7.5 Estensione territoriale
- 4.8 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- 4.9 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Risarcimento

Schema generale Tutela Legale

Quadro V - Tutela Legale

- 5.1 Definizioni specifiche
- 5.2 Formula Casa
 - 5.2.1 Oggetto dell'Assicurazione
 - 5.2.2 Ambito dell'Assicurazione
 - 5.2.3 Esclusioni
- 5.3 Formula Casa & Vita Privata
 - 5.3.1 Oggetto dell'Assicurazione
 - 5.3.2 Ambito dell'Assicurazione
 - 5.3.3 Estensioni di Garanzia
 - 5.3.4 Esclusioni
- 5.4 Norme comuni valide per tutte le Formule
 - 5.4.1 Gestione dei sinistri
 - 5.4.2 Esclusioni
 - 5.4.3 Limiti territoriali
 - 5.4.4 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile
 - 5.4.5 Decorrenza della garanzia
 - 5.4.6 Denuncia del Sinistro
 - 5.4.7 Gestione del Sinistro

Quadro VI - Assistenza

- 6.1 Definizioni specifiche
- 6.2 Modalità per l'erogazione dell'Assistenza
- 6.3 Obblighi dell'Assicurato
- 6.4 Centrale operativa
- 6.5 Oggetto dell'Assicurazione
- 6.6 Estensione territoriale
- 6.7 Garanzie
- 6.8 Esclusioni
- 6.9 Delimitazioni delle garanzie
- 6.10 Obblighi in caso di sinistro

Condizioni generali di Assicurazione

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 4 Aggravamento del rischio
- Art. 5 Diminuzione del rischio
- Art. 6 Recesso in caso di Sinistro
- Art. 7 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
- Art. 8 Forma delle comunicazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Competenza territoriale
- Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro
- Art. 12 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 13 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 14 Mandato dei Periti
- Art. 15 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 16 Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento
- Art. 17 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento
- Art. 18 Indicizzazione
- Art. 19 Cambio delle abitazioni
- Art. 20 Ispezione dei Beni assicurati
- Art. 21 Rinvio alle norme di legge

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Definizioni generali

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beni:	Il Fabbricato e il Contenuto, anche se di proprietà di terzi, relativi alle ubicazioni indicate in Polizza.
Caratteristiche costruttive del fabbricato:	<p>Tipo 01 Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, costruttive armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del tetto in materiali di qualsiasi tipo.</p> <p>Tipo 02 Fabbricato interamente costruito e coperto con materiali di qualsiasi tipo quali legno e materie plastiche, purché di adeguata resistenza e robustezza.</p>
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Franchigia:	La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Massimale:	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro.
Persona convivente in modo continuativo con l'Assicurato:	Chi risulta, da idonea documentazione, convivere stabilmente con l'Assicurato.
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.
Primo Rischio Assoluto:	Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.
Scoperto:	La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	L'Impresa Assicuratrice appartenente al Gruppo Fondiaria – SAI.
Somma assicurata:	Valore indicato in Polizza in base al quale è stipulata l'Assicurazione.
Valore intero:	Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei Beni assicurati a tale titolo. La Somma assicurata deve corrispondere al valore dei Beni stessi e, se l'Assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'Assicurato sopporta la correlativa parte di danno.

SCHEMA GENERALE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI

Le garanzie sono operanti alle condizioni e con i limiti previsti per la Formula scelta e per le Garanzie Aggiuntive indicate in Polizza.

Formula Dinamica

Incendio, Fulmine, Implosione, esplosione e scoppio, Caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, Bang sonico, Urto di veicoli e natanti, Fumo, gas e vapori, Caduta di ascensori, Guasti causati per impedire o contenere il danno, Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, Occlusione o gelo, Trabocco e rigurgito delle fognature, Fenomeni elettrici, Danni alle provviste alimentari, Furto di fissi e infissi e guasti al Fabbricato, Caduta di antenne, Danni al contenuto delle dipendenze, Danni alla casa vacanza, Perdita di pignoni, Bonus Auto, Spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto, Spese di trasloco e ricollocamento, trasferimento e soggiorno, Spese di rifacimento di documenti personali, Spese di riprogettazione del Fabbricato, Spese per rimpiazzare il combustibile, Spese di perizia.

Garanzie Aggiuntive alla Formula Dinamica

Operanti se indicate in Polizza:

Atti vandalici e dolosi
Fenomeni atmosferici
Sovraccarico neve
Spese di ricerca e ripristino

Formula Protezione Totale

Garanzie della Formula Dinamica, totalità delle Garanzie Aggiuntive, Bonus da Calamità naturale

Formula Base

Incendio, Fulmine, Implosione, esplosione e scoppio, Caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, Bang sonico, Urto di veicoli e natanti, Fumo, gas e vapori, Caduta di ascensori, Fenomeni elettrici, Guasti causati per impedire o contenere il danno, Furto di fissi e infissi e guasti al Fabbricato, Danni al contenuto delle dipendenze, Spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto, Spese di trasloco e ricollocamento.

Ricorso Terzi

QUADRO I - Incendio e altri danni materiali

1.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia Incendio e altri danni materiali. Qualora i medesimi termini fossero presenti sia nelle Definizioni Generali che nelle Definizioni Specifiche, queste ultime prevalgono sulle prime.

Contenuto dell'abitazione	<p>Il complesso dei beni mobili riposti all'interno dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato. Rientrano in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, anche se rientranti nella definizione di Fabbricato, purché quest'ultimo non sia assicurato (in proprietà o in locazione) con la presente Polizza.</p> <p>Nell'ambito di quanto sopra indicato in particolare si definiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arredamento: mobili, anche d'antiquariato, e arredi in genere, nonché le tende esterne e tutto quanto serve per uso domestico, personale o professionale non indicato nelle voci seguenti;• Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo;• Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi da polso o da tasca (esclusi quelli in oro e platino anche se parzialmente), quadri, dipinti, mosaici, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento e cose aventi valore artistico, armi;• Valori: gioielli, oggetti (anche solo parzialmente) d'oro e di platino o montati su detti materiali, pietre preziose, denaro, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Contenuto delle dipendenze	<p>Gli arredi, le provviste alimentari, l'abbigliamento, gli attrezzi in genere (sportivi, dedicati alla cura e manutenzione dei giardini, delle piscine, dei campi da tennis, ecc.), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni ed i relativi motori, quanto necessario per la custodia di animali domestici, il tutto riposto in cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli.</p>
Documenti personali	<p>Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto collettivo, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.</p>
Esplosione	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>

Fabbricato	<p>I locali di proprietà o in locazione all'Assicurato e costituenti l'intera costruzione edile – avente l'ubicazione indicata in Polizza e adibiti a civile abitazione con eventuale annesso ufficio o studio privato – o una sua porzione, eccetto il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali a titolo esemplificativo, serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, le installazioni fisse, gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo e installazioni al servizio della costruzione edile considerati immobili per natura o per destinazione, antenne, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico e cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione assicurata.</p> <p>Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se in corpi separati, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi d'alto fusto, le recinzioni fisse, i muri di cinta, le cancellate, piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco.</p>
Fissi e infissi	<p>Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione di finitura o protezione.</p>
Implosione	<p>Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.</p>
Incendio	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Non combustibili	<p>Materiali non soggetti a fenomeni di combustione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento); • conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, laterizi in genere e simili; • metalli, pannelli sandwich entrambi non rivestiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili; • altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isoterma. Il metodo di prova è quello adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
Regola proporzionale	<p>Nelle assicurazioni a Valore Intero, la Somma assicurata per ciascun bene deve corrispondere, in ogni momento, al valore o alla somma dei valori dei beni stessi (art. 1907 del Codice Civile).</p>
Scoppio	<p>Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
Solaio	<p>Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie del piano in cui si trovano o della minor porzione di esso occupata dall'Assicurato.</p>

-
- Valore a nuovo** La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato o per il rimpiazzo dei beni del Contenuto con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità.
- Valore al momento del sinistro** Il costo necessario per il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità, al netto del deprezzamento per lo stato d'uso e di conservazione.

1.2 FORMULA DINAMICA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati – compresi quelli di proprietà di terzi – entro le somme rispettivamente indicate in Polizza, arrecati da:

Incendio

Fulmine

Implosione, Esplosione e Scoppio

anche esterni, ***non causati da ordigni esplosivi***, a eccezione di quelli che a insaputa dell'Assicurato/Contraente siano presenti in locali adiacenti non di proprietà dello stesso.

Caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali,
loro parti o cose da essi trasportate.

Bang sonico

determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Urto di veicoli stradali e natanti

anche di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

Fumo, gas e vapori

sviluppati a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

Caduta di ascensori, montacarichi e simili

relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti del Fabbricato e del Contenuto.

I guasti causati per impedire o contenere il danno

causati dalle Autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato stesso.

Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi

causata da guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.

Non sono compresi i danni derivanti da corrosione e usura, umidità e stillicidio.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza, per periodo assicurativo, del 30% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto.

Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione o gelo

di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- ***occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;***
- ***gelo degli impianti installati all'esterno del Fabbricato;***
- ***gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.***

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto con il massimo di euro 10.000 per periodo assicurativo.

Trabocco e rigurgito delle fognature

di pertinenza dell'abitazione o del Fabbricato che la contiene.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto, con il massimo complessivo di euro 15.000 per periodo assicurativo.

Fenomeni elettrici

ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici, di pertinenza del Fabbricato e del suo Contenuto.

Non sono indennizzabili i danni dovuti ad usura, carenza di manutenzione o manomissione.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 20.000 per Sinistro e periodo assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di euro 100 per ciascun Sinistro.

I danni alle provviste alimentari

riposte in elettrodomestici di refrigerazione determinati da mancata o anormale produzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorifero a causa di:

- eventi in garanzia;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo, di sicurezza e dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 250 per Sinistro.

Non sono indennizzabili i danni dovuti a usura, carenze di manutenzione o difetto originario del prodotto.

Furto di fissi e infissi

facenti parte dell'abitazione in proprietà, compresi i guasti cagionati dai ladri al Fabbricato assicurato e ai relativi infissi in conseguenza di furto tentato o consumato, **fino alla concorrenza di euro 2.000 per Sinistro e periodo assicurativo.**

Caduta di antenne

compresi i danni subiti dalle stesse.

L'Assicurazione comprende inoltre:

I danni al Contenuto delle dipendenze

dell'abitazione.

I danni alla casa vacanza

(avente ubicazione diversa da quella indicata in Polizza come dimora saltuaria)

La Società indennizza i danni materiali e diretti:

- a) causati dagli eventi previsti dalla presente Formula di garanzia, ai capi di vestiario, oggetti personali e di uso domestico, assicurati alla voce Contenuto e portati con sé dall'Assicurato o dai suoi familiari in una località ubicata nel territorio europeo.
- b) ai locali dell'abitazione, ubicata in una località del territorio europeo, presa in affitto per la villeggiatura e all'arredamento ivi contenuto causati da Incendio, Esplosione e Scoppio dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

La garanzia è prestata, rispettivamente per i punti a) e b), fino alla concorrenza, per periodo assicurativo, di un importo pari al 20% della Somma assicurata per il Contenuto della dimora abituale.

Perdita di pigioni

derivanti dal Fabbricato dato in locazione, danneggiato o distrutto in conseguenza di eventi indennizzabili e previsti dalla presente Formula di garanzia e dalle eventuali Garanzie Aggiuntive indicate in Polizza, **fino alla concorrenza, come limite massimo di Indennizzo, del canone annuo.**

In ogni caso l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di euro 10.000 per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo.

E' esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del Fabbricato ripristinato.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato dal punto 1.2.1 Esclusioni lettera e).

Bonus Auto

La Società indennizza una sola volta per periodo assicurativo una somma di euro 1.000, anche in eccedenza alle Somme assicurate, quale indennità aggiuntiva in caso di Incendio che colpisca l'autovettura di proprietà dell'Assicurato/Contraente o di familiare e/o persona con lui convivente in modo continuativo. **La garanzia opera a condizione che:**

- **l'autovettura sia custodita nel box;**
- **l'autovettura sia assicurata con una polizza di responsabilità Civile Auto del Gruppo Fondiaria-Sai e che la stessa preveda anche la copertura per i danni da Incendio.**

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato dal punto 1.2.1 Esclusioni, lettera f).

E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Assicurato per:

Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto

dei residuati del Sinistro al più vicino scarico **fino alla concorrenza del 20% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto, con il massimo di euro 100.000 per Sinistro,** anche in eccedenza alle Somme assicurate.

Le spese di trasloco e ricollocamento, trasferimento e soggiorno

sostenute dall'Assicurato/Contraente per traslocare e ricollocare il Contenuto, per trasferirsi e soggiornare con la sua famiglia in albergo o in un'altra abitazione, in conseguenza di evento indennizzabile dalla presente Formula di garanzia e per il tempo necessario alla riparazione dei danni, **fino alla concorrenza del 5% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto con il massimo di euro 10.000 per Sinistro.**

**Le spese di rifacimento di documenti personali
con il limite di Indennizzo di euro 500 per Sinistro.**

Le spese di riprogettazione del Fabbricato

nonché i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, **il tutto sino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo dovuto, con un massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.**

Le spese per rimpiazzare il combustibile

in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali, **fino a euro 2.500 per Sinistro e periodo assicurativo.**

Le spese di perizia

di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art. 13 "Procedura per la valutazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del Contraente.

Questa garanzia è prestata in caso di danno indennizzabile ai termini del Quadro Incendio e altri danni materiali della presente Polizza, entro il limite del 2% dell'Indennizzo, con il massimo di euro 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo.

1.2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da atti di terrorismo o da sabotaggio organizzato, da occupazione militare, da invasione, nonché causati da atti vandalici e dolosi;**
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- d) di smarrimento o di furto dei beni mobili assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
- e) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei Beni assicurati o indiretti;**

f) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, eccetto quanto esplicitamente previsto;

g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

1.2.2 GARANZIE AGGIUNTIVE ALLA FORMULA DINAMICA

Qualora indicate in Polizza, la garanzia si estende ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati cagionati da:

Atti vandalici e dolosi

causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio, compresi i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine.

Relativamente ai danni di imbrattamento delle parti esterne delle abitazioni, ***l'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia di euro 200 per ciascun Sinistro.***

Non sono indennizzabili i danni:

- ***di sottrazione di qualsiasi genere;***
- ***subiti da vetri, cristalli e insegne.***

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato dal punto 1.2.1 Esclusioni lettera a).

Fenomeni atmosferici

determinati dall'azione diretta ed immediata degli eventi sottoelencati, ***purché caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti dagli stessi su una pluralità di beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze:***

- vento;
- urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche.

I danni di bagnamento alle parti interne dell'abitazione ed al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

I danni causati da grandine alle seguenti installazioni esterne verranno indennizzati fino alla concorrenza di euro 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo:

- tende e relativi sostegni;
- vetrate, lucernari e verande;
- insegne e pannelli solari;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica.

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- ***inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;***
- ***formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;***
- ***cedimento, smottamento o franamento del terreno;***
- ***sovraccarico neve;***
- ***rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine;***

nonché i danni arrecati a:

- **Fabbricati, se separati, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti ed al relativo Contenuto;**
- **porzioni di Fabbricato, aventi Caratteristiche costruttive di Tipo 02, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti ed al relativo Contenuto;**
- **cose rientranti nella definizione di Contenuto, poste all'aperto, fatta eccezione per le tende esterne.**

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con un minimo pari a euro 200.

Sovraccarico neve

e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dei Fabbricati assicurati direttamente provocato dal peso della neve. E' compreso il danno al Contenuto posto all'interno dei Fabbricati.

La Società non risponde dei danni:

- **causati da valanghe, slavine e gelo;**
- **ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;**
- **a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del Fabbricato.**

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto con il massimo di euro 100.000 per Sinistro.

Spese di ricerca e ripristino

necessariamente sostenute a seguito di un danno rientrante nelle garanzie "Fuoriuscita d'acqua condotta ed altri liquidi", "Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione o gelo", "Trabocco e rigurgito delle fognature" - anche se cagionato solo a terzi - per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti dell'abitazione.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000 per Sinistro ed euro 10.000 per periodo assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di euro 200 per ciascun Sinistro.

Per tutte le Garanzie Aggiuntive rimangono ferme le Esclusioni di cui al punto 1.2.1 in quanto non espressamente derogate.

1.3 FORMULA PROTEZIONE TOTALE

Qualora prevista in Polizza la Formula Protezione Totale si intendono operanti le garanzie della Formula Dinamica, tutte le Garanzie Aggiuntive e il seguente

Bonus da calamità naturale

Nel caso in cui, a seguito di una calamità naturale ufficialmente dichiarata e attestata dalla Pubblica Autorità competente, il Fabbricato assicurato (escluse le pertinenze) sia andato completamente distrutto ovvero abbia subito un danno che ne comprometta la stabilità, la Società corrisponderà, indipendentemente dall'effettiva entità del danno, un importo di euro 10.000 per periodo assicurativo a titolo di bonus.

Il presente bonus è operante esclusivamente nel caso in cui il Fabbricato sia di proprietà dell'Assicurato, venga adibito a dimora abituale e abbia Caratteristiche costruttive di Tipo 01.

1.4 FORMULA BASE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati – compresi quelli di proprietà di terzi – entro le somme rispettivamente indicate in Polizza, arrecati da:

Incendio

Fulmine

Implosione, Esplosione e Scoppio

anche esterni, ***non causati da ordigni esplosivi***, a eccezione di quelli che a insaputa dell'Assicurato/Contraente siano presenti in locali adiacenti non di proprietà dello stesso.

Caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali,
loro parti o cose da essi trasportate.

Bang sonico

determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Urto di veicoli stradali e natanti

anche di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

Fumo, gas e vapori

sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

Caduta di ascensori, montacarichi e simili

relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti del Fabbricato e del Contenuto.

Fenomeni elettrici

ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici, di pertinenza del Fabbricato e del suo Contenuto.

Non sono indennizzabili i danni dovuti ad usura, carenza di manutenzione o manomissione.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500 per Sinistro e periodo assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di euro 100 per ciascun Sinistro.

L'Assicurazione comprende inoltre:

I guasti causati per impedire o contenere il danno

causati dalle Autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato stesso.

Furto di fissi e infissi

facenti parte dell'abitazione in proprietà, compresi i guasti cagionati dai ladri al Fabbricato assicurato e ai relativi infissi in conseguenza di furto tentato o consumato, ***fino alla concorrenza di euro 1.000 per Sinistro e periodo assicurativo.***

I danni al Contenuto delle dipendenze
dell'abitazione.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Assicurato per:

Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto
dei residuati del Sinistro al più vicino scarico **fino alla concorrenza del 20% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto, con il massimo di euro 50.000 per Sinistro**, anche in eccedenza alle Somme assicurate.

Le spese di trasloco e ricollocamento
sostenute dall'Assicurato/Contraente per traslocare e ricollocare il Contenuto in conseguenza di evento indennizzabile dalla presente Formula e per il tempo necessario alla riparazione dei danni, **fino alla concorrenza del 5% delle Somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto con il massimo di euro 5.000 per Sinistro**.

1.4.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da atti di terrorismo o da sabotaggio organizzato, da occupazione militare, da invasione, nonché causati da atti vandalici e dolosi;**
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- d) di smarrimento o di furto dei beni mobili assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
- e) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei Beni assicurati o indiretti;**
- f) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti;**
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.**

1.5 Abitazioni condotte in locazione dall'Assicurato

Rischio locativo

Relativamente alle abitazioni condotte in locazione, valgono le garanzie previste dalla Formula Base limitatamente ai danni dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1588 – 1589 e 1611 del Codice Civile, tenendo conto dello stato di conservazione e d'uso.

Migliorie, addizioni, trasformazioni

La Somma assicurata alla voce "Abitazione in locazione" comprende anche le decorazioni, rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes ed ogni altra addizione o miglioria apportata al Fabbricato le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dal Contraente locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

La presente estensione opera per tutti gli eventi e con i sottolimiti di Indennizzo più elevati previsti dal Quadro di Garanzia Incendio e altri danni materiali indipendentemente dalla Formula di copertura indicata in Polizza.

L'intera Somma assicurata alla voce "Abitazione in locazione" è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto in fase di liquidazione non verrà applicata la riduzione proporzionale del Risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

1.6 RICORSO TERZI

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di Incendio o di altro evento previsto dal presente Quadro di garanzia che colpisca i Beni assicurati o da lui detenuti, risponde, secondo le condizioni previste dal presente contratto **e fino alla concorrenza del massimale convenuto a questo titolo**, dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività di qualsiasi genere, **sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto**.

Sono esclusi:

a) i danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;

b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato;

c) i danni derivanti da fuoriuscita di acqua e altri liquidi nonché quelli causati da rigurgiti o trabocchi di fognature.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al precedente punto rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;

-
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che **deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.**

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

1.7 Limiti di Indennizzo

Per i beni sottoelencati, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

a) Valori (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori):

50% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di euro 50.000;

b) Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori:

5% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di euro 2.500;

c) Contenuto delle dipendenze, motori marini e natanti:

30% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di euro 50.000.

1.8 Condizioni sempre operanti

Dolo e colpa grave

Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle Caratteristiche costruttive delle abitazioni assicurate, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone ospitate dall'Assicurato/Contraente;
- le persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- i familiari dell'Assicurato/Contraente esclusi quelli previsti dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l'immobile a qualsiasi titolo;
- parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, sovrastanti o sottostanti l'abitazione assicurata;
- aziende commerciali o artigianali di completa proprietà del Contraente o delle quali lo stesso sia socio a responsabilità illimitata che risiedano nell'immobile assicurato;
- i dipendenti in genere dell'Assicurato/Contraente;

purché l'assicurato stesso non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Fabbricato di proprietà di terzi

Qualora risulti assicurato il Fabbricato di proprietà di terzi (in luogo del Rischio locativo) tutte le garanzie operanti per l'assicurazione Incendio e altri danni materiali sono prestate per conto del proprietario dell'immobile.

Beni di proprietà di terzi

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati ***solo dal Contraente e dalla Società.***

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che ***sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.***

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Abitazioni in fabbricati plurifamiliari

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Abitazioni costruite su area altrui

Se le abitazioni sono costruite su aree di proprietà di terzi, la Società pagherà il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il Fabbricato come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata dopo che il Contraente o l'Assicurato abbiano documentato che è stata effettuata, sulla stessa area, la ricostruzione o riparazione, e che la stessa sia stata ultimata entro due anni dal giorno dell'accettazione della liquidazione.

Tolleranze nelle Caratteristiche costruttive delle abitazioni

Nelle abitazioni aventi Caratteristiche costruttive di Tipo 01 - in base a quanto precisato in Polizza - ***è tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25%.*** Le pavimentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili, ed il manto esterno di copertura del tetto in tegole bituminose.

1.9 Liquidazione dei danni

Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri (fermi i limiti di Indennizzo previsti):

Fabbricato

(Forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
- in caso di danno totale, le spese per ricostruire il Fabbricato distrutto.

L'Indennizzo per i danni al Fabbricato non potrà essere superiore al triplo del valore che lo stesso aveva al momento del Sinistro, tenuto conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione e d'uso. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Contenuto

(Forma Valore al momento del Sinistro)

a) per **tutti i beni mobili**, rientranti nella definizione di Contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il Sinistro**, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni mobili assicurati avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui;**

b) per i **beni mobili** rientranti nella definizione di Contenuto ed **acquistati nell'anno precedente il Sinistro**, la Società indennizza:

- il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
- le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.

In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione. **Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui;**

c) per le **Collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;

d) per i **Documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;

e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un Valore** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;

f) per i **titoli di credito**:

- la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **L'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**

il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Assicurazione parziale

La riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non verrà applicata quando le Somme assicurate alle singole partite, maggiorate del 20%, non risultino inferiori a quelle equivalenti al Valore a nuovo delle abitazioni e dei beni mobili acquistati nell'anno precedente il Sinistro, e al Valore al momento del Sinistro per restanti beni mobili assicurati alla voce Contenuto.

In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle Somme assicurate incrementate di tale percentuale.

Pagamento di anticipi di indennità

L'Assicurato ha diritto di richiedere, **dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro**, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di euro 20.000.**

Contenuto dell'Abitazione a Primo Rischio Assoluto

Se in Polizza la Somma assicurata alla voce Contenuto dell'Abitazione risulta prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto vale quanto di seguito riportato:

- Deroga alla riduzione proporzionale dell'Indennizzo:
l'Indennizzo sarà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
- Riduzione e reintegro automatico delle Somme assicurate in caso di Sinistro:
in caso di Sinistro, le Somme assicurate alla voce Contenuto dell'Abitazione ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

La Società concede altresì l'immediato reintegro delle Somme assicurate nei valori originari per il periodo intercorrente tra la data di accadimento del Sinistro e la scadenza del periodo assicurativo in corso. Il versamento del premio relativo dovrà essere effettuato dal Contraente **entro il termine di 30 giorni** dall'avvenuto pagamento del danno.

Resta fermo e impregiudicato quanto disposto dall'art. 6 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

1.10 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo del Quadro I – Incendio e altri danni materiali

FORMULA DINAMICA		
Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Indennizzo
Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi	-	30% Somme assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto per periodo assicurativo
Fuoriuscita d'acqua causata da occlusione o gelo	-	10% Somme assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto col limite di € 10.000 per periodo assicurativo
Trabocco e rigurgito delle fognature	-	10% Somme Assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto col limite di € 15.000 per periodo assicurativo
Fenomeno Elettrico	€ 100	€ 20.000 per Sinistro e periodo assicurativo
Danni alle provviste alimentari	-	€ 250 per Sinistro
Furto di fissi ed infissi e guasti al Fabbricato	-	€ 2.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Danni alla casa vacanza	-	20% Somma assicurata alla voce Contenuto della dimora abituale per periodo assicurativo
Perdita Pigioli	-	€ 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Bonus auto	-	€ 1.000 per periodo assicurativo, anche in eccedenza alle Somme assicurate
Spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	-	20% Somme assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto col limite di € 100.000 per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate.
Spese di trasloco e ricollocamento, trasferimento e soggiorno	-	5% Somma assicurata alle voci Fabbricato e Contenuto col limite di € 10.000 per Sinistro
Spese di rifacimento di documenti personali	-	€ 500 per Sinistro
Spese di riprogettazione del Fabbricato	-	5% dell'indennizzo col limite di € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Spese per rimpiazzare il combustibile	-	€ 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo
Spese di perizia	-	2% dell'indennizzo col limite di € 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo

GARANZIE AGGIUNTIVE alla FORMULA DINAMICA

Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Indennizzo
Atti vandalici e dolosi	€ 200 danni da imbrattamento	-
Fenomeni Atmosferici	Scoperto 10% min. € 200	€ 15.000 per periodo assicurativo per danni causati da grandine ad installazioni esterne
Sovraccarico Neve	-	50% Somme Assicurate per Fabbricato e Contenuto col limite di € 100.000 per Sinistro
Spese di Ricerca e Ripristino	€ 200	€ 2.000 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo

FORMULA PROTEZIONE TOTALE

Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo della Formula Dinamica, delle Garanzie Aggiuntive alla Formula Dinamica e in più

Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Indennizzo
Bonus da calamità naturale	-	€ 10.000 per periodo assicurativo

FORMULA BASE

Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Indennizzo
Fenomeni Elettrici	€ 100	€ 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo
Furto di fissi ed infissi e guasti al Fabbricato	-	€ 1.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Spese di demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	-	20% Somme assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto col limite di € 50.000 per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate
Spese di trasloco e ricollocamento, trasferimento e soggiorno	-	5% Somma assicurata alle voci Fabbricato e Contenuto col limite di € 5.000 per Sinistro

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

QUADRO II - Cristalli

2.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia Cristalli:

Insegne	Le insegne, anche luminose e al neon, e le relative intelaiature.
Vetri e cristalli	Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide.

2.2 Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di Vetri e cristalli nonché di Insegne pertinenti l'eventuale annesso ufficio/studio privato, installati all'interno ed all'esterno dell'abitazione assicurata, nell'ubicazione indicata in Polizza, in conseguenza di rottura causata da:

- a) fatto accidentale;
- b) fatto di terzi compresi i dipendenti dell'Assicurato;
- c) eventi atmosferici ***purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati di:***
 - ***vento;***
 - ***urto di cose trasportate dal vento o crollate per effetto del vento;***
 - ***precipitazioni atmosferiche;***
- d) atti vandalici e dolosi e cioè i danni materiali e diretti cagionati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato/Contraente, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi di terrorismo e sabotaggio, nonché quelli causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

L'assicurazione comprende inoltre:

- e) danni causati con colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- f) danni al Contenuto causati da rottura di Vetri, cristalli e Insegne assicurati, ***fino alla concorrenza del 30% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza*** anche in eccedenza alla Somma assicurata;
- g) danni verificatisi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati.

2.3 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) ***le rotture causate da atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;***
- b) ***i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni e gelo;***
- c) ***le rotture dovute a vizio di costruzione, nonché quelle avvenute in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;***
- d) ***rigature, segnature, screpolature e scheggiature;***
- e) ***i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato;***
- f) ***le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli.***

2.4 Liquidazione dei danni

Determinazione del danno

La Società rimborserà **nei limiti della Somma assicurata** le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Vetri e cristalli e delle Insegne installati all'interno ed all'esterno dell'abitazione assicurata, nell'ubicazione indicata in Polizza, con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e di installazione.

Rinuncia alla riduzione proporzionale dell'Indennizzo

L'Indennizzo verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

2.5 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo del Quadro II - Cristalli

Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Indennizzo
Danni al Contenuto causati da rottura di Vetri, cristalli e insegne	-	30% dell'Indennizzo, anche in eccedenza alla Somma assicurata

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SCHEMA GENERALE FURTO e RAPINA

Le garanzie sono operanti alle condizioni e con i limiti previsti dalla Formula scelta.

Formula Furto e Rapina nell'Abitazione

Furto dei beni mobili assicurati, Rapina all'interno dei locali, Estorsione, Furto di fissi e infissi e guasti ai locali, Guasti al contenuto assicurato, Furto e Rapina di capi di vestiario, oggetti personali,
valori e preziosi portati in vacanza, Truffa tra le mura domestiche, Bonus auto,
Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione,
Spese per la sostituzione delle serrature

Formula Furto, Rapina e Scippo fuori dall'Abitazione

Furto, Rapina e scippo, Furto e rapina dei bagagli riposti nel bagagliaio dell'auto, Furto e rapina di pellicce o capi di abbigliamento consegnati o non consegnati in esercizi pubblici, Spese per il rifacimento dei documenti personali, Spese sanitarie, Spese per la sostituzione delle serrature

Formula Protezione Totale

Garanzie della Formula Furto e Rapina nell'Abitazione, Furto, Rapina e Scippo fuori dall'Abitazione, Reintegro Automatico delle Somme assicurate

QUADRO III - Furto e Rapina

3.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia Furto e Rapina. Qualora i medesimi termini fossero presenti sia nelle Definizioni Generali che nelle Definizioni Specifiche, queste ultime prevalgono sulle prime.

Appartamento	Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di maggior Fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall'esterno. In questa voce sono comprese le cosiddette ville a schiera.
Contenuto	Il complesso dei beni mobili riposti all'interno dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato. Nell'ambito di quanto sopra indicato in particolare si definiscono: <ul style="list-style-type: none">• Arredamento: mobili, anche d'antiquariato, e arredi in genere e tutto quanto serve per uso domestico, personale o professionale non indicato nelle voci seguenti, impianti di prevenzione e di allarme, impianti di condizionamento;• Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo;• Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi da polso o da tasca (esclusi quelli in oro e platino anche se parzialmente), quadri, dipinti, mosaici, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento e cose aventi valore artistico, armi;• Valori: gioielli, oggetti (anche solo parzialmente) d'oro e di platino o montati su detti materiali, pietre preziose, denaro, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Contenuto delle dipendenze	Gli arredi, le provviste alimentari, l'abbigliamento, gli attrezzi in genere (sportivi, dedicati alla cura e manutenzione dei giardini, delle piscine, dei campi da tennis, ecc.), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni ed i relativi motori, quanto necessario per la custodia di animali domestici, il tutto riposto in cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli.
Dimora abituale	Abitazione nella quale l'Assicurato vive in modo continuativo.
Dimora saltuaria	Abitazione nella quale l'Assicurato vive in modo saltuario o non continuativo.
Documenti personali	Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto collettivo, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.
Fissi e infissi	Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione di finitura o protezione.

Furto	Impossessamento del bene mobile altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Mezzo di custodia	Cassaforte o mobile con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato/a rigidamente al pavimento o alle pareti.
Oggetti personali	Le cose portate in dosso o a portata di mano dalla persona assicurata.
Rapina	Sottrazione del bene mobile a chi lo detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone.
Scippo	Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona.
Truffa tra le mura domestiche	Sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore. <i>Non sono comunque considerati Truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio, che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.</i>
Vetri antisfondamento	Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Villa	Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con proprio accesso dall'esterno di uso esclusivo. <i>Non sono comprese le cosiddette ville a schiera.</i>

3.2 FORMULA FURTO E RAPINA NELL'ABITAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal **Furto dei beni mobili assicurati** – anche se di proprietà di terzi – a condizione che l'introduzione nei locali che li contengono sia avvenuta:

Con scasso o rottura

lo scasso o la rottura devono avvenire sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:

- a) i mezzi posti a chiusura e protezione (porte, tapparelle, serramenti in genere, inferriate fisse ai muri, ecc.) delle aperture dell'Abitazione ***a condizione che tali mezzi:***
- ***siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private e siano di adeguata resistenza e robustezza;***
 - ***siano chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.***

b) tetti, pareti, soffitti, solai o pavimenti.

Non si considera scasso la rottura di solo Vetro non antisfondamento.

Senza scasso

con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad **almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.**

Con uso fraudolento di chiavi

o utilizzando grimaldelli o arnesi simili; in quest'ultimo caso a **condizione che l'introduzione avvenga mediante le modalità previste ai punti precedenti.**

Con uso di chiavi

smarrite o sottratte all'Assicurato, ai suoi familiari e/o persone con lui conviventi in modo continuativo agli eventuali ospiti.

La garanzia opera limitatamente al periodo che va dall'accadimento del Sinistro risultante dalla denuncia all'Autorità competente fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.

Con introduzione clandestina

commesso cioè da persone che siano rimaste all'interno dell'abitazione all'insaputa dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di persone con lui conviventi in modo continuativo, **e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**

In qualsiasi altro modo

purché nei locali sia presente l'Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

La Rapina avvenuta all'interno dei locali

nonché quella iniziata fuori **purché l'impossessamento dei beni mobili assicurati avvenga all'interno dei locali stessi.**

L'estorsione

intendendosi per tale **solamente il caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari siano costretti a consegnare i beni mobili assicurati sotto la violenza o la minaccia diretta a loro o ad altre persone; tanto la violenza o minaccia quanto la consegna dei beni mobili assicurati debbono avvenire contestualmente all'interno dei locali indicati in Polizza.**

Il Furto e la Rapina del Contenuto delle dipendenze

commessi con le modalità sopra previste.

Il Furto di Fissi e infissi, i guasti ai locali

ed agli infissi causati dagli autori del Furto o della Rapina tentati o consumati, compresi gli atti dolosi, **fino alla concorrenza di euro 5.000 per Sinistro**, anche in eccedenza alle Somme assicurate.

I guasti al Contenuto assicurato

per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli, compresi gli atti dolosi.

Il Furto e la Rapina di capi di vestiario, Oggetti personali e Valori

portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari o persone con lui stabilmente conviventi in abitazioni di villeggiatura (aventi ubicazione diversa da quella indicata in Polizza come Dimora saltuaria e in ogni caso situate nel territorio europeo), ***purché avvenuti durante il periodo di permanenza in quel luogo, fino a euro 3.000 per Sinistro. La garanzia opera solo se risulta assicurato il Contenuto della Dimora abituale.***

La Truffa tra le mura domestiche

a danno dell'Assicurato o di un suo familiare e/o persona con lui convivente in modo continuativo, ***fino a euro 500 per Sinistro e per periodo assicurativo. La garanzia opera purché il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età.***

Bonus Auto

La Società indennizza una sola volta per periodo assicurativo una somma di euro 1.000, anche in eccedenza alle Somme assicurate, quale indennità aggiuntiva in caso di Furto dell'intera autovettura di proprietà dell'Assicurato/Contraente o di familiare e/o persona con lui convivente in modo continuativo. ***La garanzia opera a condizione che:***

- ***l'autovettura sia custodita nel box;***
- ***l'autovettura sia assicurata con una polizza di responsabilità Civile Auto del Gruppo Fondiaria – Sai e che la stessa preveda anche la copertura per i danni da Furto;***
- ***il ladro l'abbia sottratta secondo una delle modalità previste dalla presente Formula.***

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 3.3 Esclusioni lettera g).

E' inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Assicurato per:

Il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione

La Società indennizza le spese sostenute per installare, a seguito di Sinistro indennizzabile in base al presente Quadro di garanzia, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare o sostituire i serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di furto. Questa garanzia è prestata ***fino alla concorrenza di euro 1.000 per Sinistro.***

La sostituzione delle serrature

In caso di Furto, Scippo, Rapina o Estorsione delle chiavi di ingresso dell'abitazione adibita a Dimora abituale, la Società indennizzerà le spese sostenute ***fino alla concorrenza di euro 500 per Sinistro, purché la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla sottrazione.***

3.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) ***verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;***

-
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;**
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza dei Beni assicurati;**
- e) causati ai beni mobili assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Furto o della Rapina;**
- f) a beni mobili riposti all'aperto, su balconi e terrazze, anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;**
- g) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, eccetto quanto esplicitamente previsto;**
- h) ai Valori, tranne quelli custoditi in cassaforte, a partire dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione dei locali adibiti a Dimora abituale;**
- i) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei beni mobili assicurati.**

3.4 Condizioni sempre operanti

Valori ovunque riposti e Cose speciali presenti nella Dimora abituale

La garanzia si intende operativa per il Furto, la Rapina e l'Estorsione dei Valori ovunque riposti e delle Cose speciali presenti nei locali assicurati ***purché l'introduzione negli stessi sia avvenuta secondo le modalità previste dalla Formula Furto e Rapina nell'abitazione.***

La garanzia è prestata:

- a) per i Valori ovunque riposti ***fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di euro 2.500 (fermo quanto indicato dal punto 3.5 Limiti di indennizzo - Dimora abituale - alla voce Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori ovunque riposti);***
- b) per le Cose Speciali ***fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di euro 5.000.***

Resta ferma la possibilità di integrare per la Dimora abituale, in eccedenza rispetto a quanto su indicato, le Somme assicurate per le voci Valori ovunque riposti e Cose speciali. In tal caso le ulteriori Somme assicurate dovranno essere indicate in Polizza alle specifiche voci ivi previste.

Beni mobili di proprietà di terzi

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza ***possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società.*** Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Valori nei Mezzi di custodia

La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali dell'abitazione secondo le modalità previste dal contratto, abbiano sottratto i Valori assicurati mediante:

- ***effrazione od asportazione del Mezzo di custodia;***
- ***uso di chiavi false.***

Dimora saltuaria

Le garanzie relative ai Valori sono limitate al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato/Contraente, dei suoi familiari o di altra persona con lui convivente in modo continuativo.

Mezzi di chiusura difformi e/o inoperanti

Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni diverse da quelle descritte dal punto 3.2 Formula Furto e Rapina nell'abitazione alla voce "Con scasso o rottura", lettera a) o con la sola rottura di vetro non antisfondamento, la Società indennizzerà l'80 % del danno liquidabile a termini di Polizza.

Non sono comunque indennizzabili i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione e non sia presente nei locali l'Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 3.2 Formula Furto e Rapina nell'abitazione alla voce "Senza scasso".

3.5 Limiti di Indennizzo

Per i beni sottoelencati l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- DIMORA ABITUALE

- **Cose speciali:**
limite di Indennizzo per singolo oggetto pari a euro 25.000;
- **Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori ovunque riposti:**
 - *20% della cifra ottenuta ai sensi del punto 3.4 Condizioni sempre operanti lettera a);*
 - *20% dell'eventuale Somma integrativa per i Valori ovunque riposti.*
Limite massimo di euro 2.500;
- **Contenuto delle dipendenze, motori marini e natanti:**
10% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di euro 5.000.

- DIMORA SALTUARIA

- **Cose speciali:**
40% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione;
- **Valori ovunque riposti (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori):**
10% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione;
- **Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori ovunque riposti:**
2% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione;
- **Contenuto delle dipendenze, motori marini e natanti:**
10% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione.

3.6 FORMULA FURTO, RAPINA E SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione e danneggiamento degli Oggetti personali portati fuori dalla propria abitazione dall'Assicurato/Contraente e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo in conseguenza di:

Furto:

- commesso in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona;
- commesso con rottura di vetri di autovetture, ***limitatamente ai casi in cui la persona assicurata, a bordo dell'autovettura stessa, abbia a portata di mano gli Oggetti personali.***

Rapina e Scippo.

Sono compresi in garanzia:

Il denaro ed i Documenti personali

per il denaro l'Indennizzo è effettuato fino alla concorrenza di euro 500 per Sinistro; per i Documenti personali è previsto il rimborso delle spese amministrative sostenute per il loro rifacimento, fino ad un massimo complessivo di euro 500 per Sinistro.

Il Furto o la Rapina dei bagagli

costituiti da oggetti di uso personale - esclusi i Valori - riposti esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24 nel bagagliaio dell'auto totalmente chiusa e con cristalli completamente rialzati, a eccezione degli sci che possono trovarsi all'esterno, purché chiusi nel porta sci.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata, con il massimo di euro 1.500 per Sinistro e periodo assicurativo.

Il Furto o la Rapina di pellicce o capi di abbigliamento

consegnati o non consegnati in esercizi pubblici, ma in entrambi i casi **in presenza dell'Assicurato o di familiare e/o persona con lui convivente in modo continuativo.**

E' inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Assicurato per:

Le spese sanitarie

rese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo Scippo o alla Rapina, subito dall'Assicurato e da ogni altra persona, familiare e non, con lui convivente in modo continuativo.

Questa estensione vale anche per i parenti e affini non conviventi che subiscano l'infortunio trovandosi in compagnia delle persone assicurate.

Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di euro 1.000 per Sinistro.

Le spese per la sostituzione delle serrature

delle porte d'ingresso dell'abitazione nel caso di sottrazione delle chiavi.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza di euro 150 per Sinistro.

Le garanzie sono valide in tutto il mondo

3.6.1 Delimitazioni del rischio

La garanzia non opera per:

- a) *persone di età inferiore a 12 anni a meno che al verificarsi del Sinistro non siano accompagnate da altre persone di età superiore e facenti parte del nucleo familiare;*
- b) *beni mobili non di proprietà delle persone assicurate;*
- c) *Valori che attengano ad attività professionali esercitate dall'Assicurato per conto proprio o altri e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo;*
- d) *veicoli, loro parti e accessori, salvo quanto sopra previsto.*

Rimangono ferme le Esclusioni di cui al punto 3.3 in quanto non espressamente derogate.

3.7 FORMULA PROTEZIONE TOTALE

Qualora prevista in Polizza la Formula Protezione Totale si intendono operanti le garanzie presenti nelle Formule Furto e Rapina nell'Abitazione, Furto, Rapina e Scippo fuori dall'Abitazione e la seguente Condizione aggiuntiva:

Reintegro automatico delle Somme assicurate

A parziale deroga di quanto previsto dalla clausola "Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro" - Liquidazione dei danni -, la Società concede, **una sola volta per periodo assicurativo**, l'immediato reintegro delle Somme assicurate nei valori originari per il periodo intercorrente tra la data di accadimento del Sinistro e la scadenza del periodo assicurativo in corso. Il versamento del premio relativo dovrà essere effettuato dal Contraente **entro il termine di 30 giorni** dall'avvenuto pagamento del danno.

Fermo e impregiudicato quanto disposto dall'art. 6 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3.8 Liquidazione dei danni

Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. L'Indennizzo pertanto verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

La determinazione del danno verrà effettuata applicando i seguenti criteri (fermi i limiti di Indennizzo previsti):

- a) per **tutti i beni mobili**, rientranti nella definizione di Contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il Sinistro**, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni mobili sottratti avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**

- b) per i **beni mobili** rientranti nella definizione di Contenuto ed acquistati nell'anno precedente il Sinistro, la Società indennizza:
- il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
 - le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.
- In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione;
- c) per le **Collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
- d) per i **Documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
- e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un Valore** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- f) per i **Titoli di credito**:
- la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
 - **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Recupero dei beni mobili asportati

Se i beni mobili asportati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

I beni mobili recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione, il resto spetta alla Società.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare i **beni mobili** recuperati previa restituzione alla Società dell'Indennizzo ricevuto. **In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dagli stessi.**

Riduzione delle Somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, le Somme assicurate al presente Quadro di garanzia ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza corrispondente rimborso di Premio.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della Società, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.

Pagamento di anticipi di indennità

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo **60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro**, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare indennizzabile del Sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di euro 10.000.**

3.9 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo del Quadro III - Furto e Rapina

FORMULA FURTO E RAPINA NELL'ABITAZIONE		
Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Indennizzo
Furto di fissi ed infissi e guasti al Fabbricato	-	€ 5.000 per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate
Furto e rapina di capi di vestiario, Oggetti personali e Valori	-	€ 3.000 per Sinistro
Truffa fra le mura domestiche	-	€ 500 per Sinistro e per periodo assicurativo
Bonus auto	-	€ 1.000 per periodo assicurativo
Potenziamento mezzi di chiusura	-	€ 1.000 per Sinistro
Sostituzione Serrature	-	€ 500 per Sinistro
Sottolimiti di Indennizzo sempre operanti per la Dimora abituale (previste somme integrative)		
Valori ovunque riposti	-	10% Somma assicurata per il Contenuto col limite di € 2.500
Cose speciali	-	30% Somma assicurata per il Contenuto col limite di € 5.000

FORMULA FURTO, RAPINA E SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE		
Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Indennizzo
Denaro	-	€ 500 per Sinistro
Spese di rifacimento di Documenti personali	-	€ 500 per Sinistro
Furto e rapina dei bagagli	-	10% Somma assicurata col limite di € 1.500 per periodo assicurativo
Spese sanitarie	-	€ 1.000 per Sinistro
Spese sostituzione serrature	-	€ 150 per Sinistro

FORMULA PROTEZIONE TOTALE
<p>Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo di entrambe le Formule:</p> <p>Formula Furto e Rapina nell'abitazione</p> <p>Formula Furto, Rapina e Scippo fuori dall'abitazione</p>

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SCHEMA GENERALE RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie sono operanti alle condizioni e con i limiti previsti per la Formula scelta e per le Garanzie Aggiuntive indicate in Polizza

Formula Casa

Proprietà e/o conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria,
Manutenzione ordinaria e straordinaria,
Spargimento di acqua e altri liquidi

Formula Casa & Vita Privata

Garanzie della Formula Casa, Fatti della vita privata

Garanzie Aggiuntive alla Formula Casa & Vita Privata

Operanti se indicate in Polizza:

Proprietà, possesso di animali da sella
Proprietà, possesso di imbarcazioni
Proprietà, possesso, uso di armi
Impiego di collaboratori domestici
Stagisti e/o tirocinanti

Formula Protezione Totale

Garanzie della Formula Casa & Vita Privata e la totalità delle Garanzie Aggiuntive

Estensioni

R.C.O.

Proprietà, possesso, uso di cani pericolosi
Bed & Breakfast

QUADRO IV - Responsabilità Civile

4.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia Responsabilità Civile. Qualora i medesimi termini fossero presenti sia nelle Definizioni Generali che nelle Definizioni Specifiche, queste ultime prevalgono sulle prime.

Assicurato Il Contraente e ogni familiare e/o persona con lui convivente in modo continuativo, i figli minori degli stessi.

Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Prestatore di lavoro La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso l'Abitazione assicurata e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

4.2 FORMULA CASA

La Società assicura il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile per danni verificatisi in relazione agli eventi derivanti da:

Proprietà e/o conduzione

dell'abitazione abituale e/o saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti, anche se pertinenti l'eventuale ufficio/studio privato presente nel Fabbricato assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, nella sua qualità di condomino o locatario, **escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.**

L'Assicurazione comprende inoltre:

Manutenzione ordinaria e straordinaria

inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'abitazione predetta ma, con riferimento alla straordinaria, **limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente; restano comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.**

Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature

Il Risarcimento verrà corrisposto con una Franchigia a carico dell'Assicurato di euro 100.

4.2.1 Limitazioni di garanzia

- a) Limitazione alla sola PROPRIETA' dell'abitazione
- b) Limitazione alla sola CONDUZIONE dell'abitazione

4.3 FORMULA CASA & VITA PRIVATA

La Società assicura il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, per danni verificatisi in relazione agli eventi rientranti nelle garanzie della Formula Casa, nonché quelli derivanti da

fatti della vita privata, tra cui a titolo esemplificativo:

- intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- esercizio di sport di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine ed attrezzature;
- proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche, **purché non soggette alla legge 990 del 31/12/1969 e successive modifiche** nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili;
- partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31/5/1974 n. 416) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti**. La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. **L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto** secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. **La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.** Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 7;
- uso di imbarcazioni con motore e non a motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; **sono escluse le imbarcazioni soggette agli obblighi di cui alla Legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche e integrazioni;**
- fatto dei figli temporaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio;
- proprietà, possesso ed uso di cani ed altri animali domestici. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. **La presente garanzia non vale per i cani definiti pericolosi dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni. Il pagamento del Risarcimento, limitatamente ai danni a Cose, sarà effettuato previa detrazione di euro 100 per ciascun Sinistro;**
- uso di animali da sella. E' compresa la Responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;

- incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi della legge n. 990/69. **Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di euro 200.000 per ogni Sinistro.** Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numeri 7. e 10.;
- incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali e al contenuto delle abitazioni occupate temporaneamente durante i periodi di villeggiatura e studio. **La garanzia è prestata per un massimo di copertura per Sinistro e per periodo assicurativo di euro 200.000.** Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numeri 8. e 10.;
- morte e lesioni personali subite da baby-sitters, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni - svolte nell'ambito delle abitazioni assicurate – che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). **La presente garanzia è prestata con un massimo di copertura per Sinistro e per periodo assicurativo pari a euro 150.000.** Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 9.

4.3.1 GARANZIE AGGIUNTIVE ALLA FORMULA CASA & VITA PRIVATA

Qualora indicate in Polizza la Garanzia si estende ai danni derivanti da:

1) Proprietà, possesso di animali da sella

Questa estensione di garanzia è prestata a deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 17.

2) Proprietà, possesso di imbarcazioni

con motore e non a motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; **sono escluse le imbarcazioni soggette agli obblighi di cui alla Legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche e integrazioni.** Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 19.

3) Proprietà, possesso, uso di armi

per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca subacquea, **purché gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti.** Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 21.

4) Impiego di collaboratori domestici

per i danni cagionati a terzi dai collaboratori domestici dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 18.

5) Stagisti e/o tirocinanti

In conseguenza di un fatto accidentale avvenuto durante lo svolgimento dell'attività di stagista e/o tirocinante di qualsiasi tipo presso enti pubblici o privati, **ferma restando l'esclusione del rischio professionale e dei danni cagionati ad apparecchiature ed attrezzature di terzi in uso allo stagista e/o al tirocinante assicurato.** Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 22.

4.4 FORMULA PROTEZIONE TOTALE

Qualora prevista in Polizza la Formula Protezione Totale si intendono operanti le garanzie della Formula Casa & Vita Privata e tutte le Garanzie Aggiuntive sopra indicate.

4.5 Estensioni di garanzia

a) Proprietà, possesso, uso di "Cani pericolosi"

appartenenti alle razze indicate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni, compresi i meticci frutto di incroci di prima generazione. Si precisa che sono compresi in garanzia i cuccioli dei cani assicurati fino al terzo mese di età. Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numero 20. e con un **massimo Risarcimento per Sinistro e per periodo assicurativo pari a euro 500.000. Il pagamento del Risarcimento, limitatamente ai danni a Cose, sarà effettuato previa detrazione di euro 100 per ciascun Sinistro.**

b) Proprietà/conduzione di locali dell'abitazione assicurata – e relative pertinenze - adibiti a Bed & Breakfast, Casa Vacanze, Affittacamere,

compresi i danni subiti dai clienti ospitati ed inclusa la responsabilità civile derivante da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato.

Restano esclusi: il rischio professionale, i danni cagionati dai clienti, i danni da furto, smarrimento, deterioramento, distruzione di Cose di terzi – incluse quelle dei clienti – consegnate e non all'Assicurato.

La garanzia è operativa soltanto se i locali adibiti al suddetto uso non eccedano il 25% dell'intera superficie assicurata.

Questa estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto indicato dal punto 4.7.2 Esclusioni numeri 5. e 6.

4.6 Garanzie Sempre Operanti

Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 10% e con il limite di euro 200.000 per Sinistro e periodo assicurativo.

Interruzione o sospensione totale o parziale di attività

industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 10% e con il limite di euro 200.000 per Sinistro e periodo assicurativo.

4.7 Norme Comuni valide per tutte le Formule

4.7.1 Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione RCT:

a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè ogni altro parente o affine se con lui convivente;

b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;

-
- c) qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, l'amministratore o socio a responsabilità illimitata e loro parenti o familiari;*
 - d) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;*
 - e) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.*

4.7.2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) cagionati dolosamente;*
- 2) inerenti la conduzione dei locali assicurati laddove sia richiamata in Polizza la "Limitazione alla sola proprietà dell'Abitazione";*
- 3) inerenti la proprietà dei locali assicurati laddove sia richiamata in Polizza la "Limitazione alla sola conduzione dell'Abitazione";*
- 4) derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'abitazione assicurata, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;*
- 5) derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'abitazione assicurata, di locali adibiti a Bed & Breakfast, Casa Vacanze, Affittacamere;*
- 6) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;*
- 7) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;*
- 8) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;*
- 9) subiti dai prestatori di lavoro che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);*
- 10) a Cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di Cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute;*
- 11) da furto;*
- 12) da inquinamento di natura non accidentale;*
- 13) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;*
- 14) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di: corse podistiche, gare bocciofile, di tennis, golf, pesca nonsubacquea, nuoto, regate veliche per imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;*

-
- 15) *attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;*
 - 16) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - 17) *derivanti da proprietà, possesso, di animali da sella;*
 - 18) *cagionati a terzi da collaboratori domestici;*
 - 19) *derivanti da proprietà, possesso, di imbarcazioni;*
 - 20) *derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici e di cani definiti pericolosi ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni, compresi i meticci frutto di incroci di prima generazione;*
 - 21) *derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;*
 - 22) *derivanti da attività di tirocinio e/o stage di qualsiasi genere svolta presso Enti pubblici o privati.*

4.7.3 Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

4.7.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati nè di multe, ammende o spese di giustizia penale.

4.7.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

4.8 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ***purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro***, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38 del 23/02/2000.

La garanzia di RCO non comprende:

- ***le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;***
- ***i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.***

4.9 Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Risarcimento del Quadro IV - Responsabilità Civile

FORMULA CASA		
Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Risarcimento
Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature	€ 100	-
Inquinamento accidentale	-	10 % del massimale indicato in polizza col limite di € 200.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Interruzione o sospensione parziale o totale di attività	-	10 % del massimale indicato in polizza col limite di € 200.000 per Sinistro e per periodo assicurativo

FORMULA CASA & VITA PRIVATA

Garanzie	Franchigie - Scoperti	Sottolimiti di Risarcimento
Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature	€ 100	-
Proprietà, possesso e uso di cani ed altri animali domestici	€ 100 per danni a cose	-
Incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti dell'Assicurato	-	€ 200.000 per Sinistro
Incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali e al contenuto delle abitazioni occupate temporaneamente per villeggiatura o studio	-	€ 200.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Morte o lesioni personali subiti da collaboratori domestici occasionali	-	€ 150.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Inquinamento Accidentale	-	10 % del massimale indicato in polizza col limite di € 200.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Interruzione o sospensione parziale o totale di attività	-	10 % del massimale indicato in polizza col limite di € 200.000 per Sinistro e per periodo assicurativo

FORMULA PROTEZIONE TOTALE

Franchigie, Scoperti e sottolimiti di Risarcimento della Formula Casa & Vita Privata

ESTENSIONI DI GARANZIA

Proprietà, possesso e uso di cani "pericolosi"	€ 100 per danni cose	€ 500.000 indipendentemente dal massimale di R.C.T. prescelto
--	----------------------	---

SCHEMA GENERALE TUTELA LEGALE

Le garanzie sono operanti alle condizioni e con i limiti previsti per la Formula scelta.

Formula Casa

Controversie legate alla proprietà o conduzione dell'abitazione
Controversie per danni causati dai collaboratori domestici

Formula Casa & Vita Privata

Garanzie della Formula Casa, Fatti della vita privata extraprofessionale

QUADRO V - Tutela Legale

5.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia Tutela Legale. Qualora i medesimi termini fossero presenti sia nelle Definizioni Generali che nelle Definizioni Specifiche, queste ultime prevalgono sulle prime.

Europa	Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia / vertenza - per il quale è prestata l'Assicurazione.

5.2 FORMULA CASA

5.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del Massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata dalla Società**;
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

5.2.2 Ambito dell'Assicurazione

Con riferimento al precedente punto 5.2.1 Oggetto dell'Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri relativi a fatti che attengono la conduzione o la proprietà dell'abitazione assicurata e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie relative alla proprietà o locazione della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell'Assicurato; nella copertura sono inoltre comprese altre due unità immobiliari costituenti dimore saltuarie (da indicarsi in ogni caso sulla Polizza);
- 2) controversie per danni extracontrattuali cagionati dai collaboratori domestici, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ex art. 2049 Codice Civile **(la garanzia opera con i limiti di cui al punto 5.4.4 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile)**;
- 3) difesa penale dell'Assicurato per delitto doloso, colposo o contravvenzione; **limitatamente all'ipotesi di delitto doloso la Società rimborserà le spese di assistenza legale sostenute solo a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione.**

5.2.3 Esclusioni

La garanzia non è operante per:

- a) **controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti degli Assicurati;**
- b) **controversie per danni extracontrattuali arrecati al contenuto dell'abitazione per fatto illecito di altri soggetti;**
- c) **vertenze sia civili che penali, insorgenti nell'ambito dell'attività professionale dell'Assicurato, dei familiari e dei conviventi;**
- d) **controversie di lavoro con i collaboratori domestici;**
- e) **procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;**
- f) **controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;**
- g) **vertenze di separazione e/o divorzio;**
- h) **rischi comunque coperti da altra assicurazione;**
- i) **controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione da parte dell'Assicurato;**
- j) **vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro;**

k) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazione, Previdenza e di Assistenza Sociale;

l) vertenze contrattuali in ogni senso intese salvo quanto previsto al punto 5.2.2 Ambito dell'Assicurazione – numero 1);

m) controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.

5.3 FORMULA CASA & VITA PRIVATA

5.3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del Massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata dalla Società;**
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte, **in caso di condanna dell'Assicurato.**

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

5.3.2 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento al precedente punto 5.3.1 Oggetto dell'Assicurazione, la garanzia riguarda sia i Sinistri di cui al punto 5.2 Formula Casa che quelli accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato riferiti ai seguenti casi:

- 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- 2) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato (**la garanzia opera con i limiti di cui al punto 5.4.4 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile**);
- 3) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali **il valore di lite non sia inferiore a euro 250;**
- 4) difesa penale dell'Assicurato per delitto doloso, colposo o contravvenzione; **limitatamente all'ipotesi di delitto doloso la Società rimborserà le spese di assistenza legale sostenute solo a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione.**

5.3.3 Estensioni di garanzia

L'assicurazione si estende alle persone (familiari e non) conviventi in modo continuativo con l'Assicurato.

5.3.4 Esclusioni

Ad integrazione del punto 5.2.3 Esclusioni la garanzia non è operante per:

- a) vertenze sia civili che penali, insorgenti nell'ambito dell'attività professionale dell'Assicurato, dei familiari e dei conviventi;**
- b) controversie di lavoro con i collaboratori domestici;**
- c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;**
- d) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;**
- e) vertenze di separazione e/o divorzio;**
- f) rischi comunque coperti da altra assicurazione;**
- g) controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione da parte dell'Assicurato;**
- h) vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto o trasformazione di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro, salvo che si tratti di dimora abituale o secondaria (di vacanza) dell'Assicurato;**
- i) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazione, Previdenza e di Assistenza Sociale;**
- j) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private;**
- k) controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.**

5.4 Norme comuni a entrambe le Formule

5.4.1 Gestione dei Sinistri

La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA

Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

con sede legale e uffici in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161

Tel. 02/64021 - Fax 02/64028454

e Ufficio Liquidazione Sinistri in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161

Tel. 02/64021 - Fax 02/64022085 e 02/64028502

in seguito denominata EUROPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

5.4.2 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere ;

b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);

c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;

d) le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste.

5.4.3 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella **Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino** e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

5.4.4 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile

La garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore R.C. per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, Codice Civile.

5.4.5 Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i Sinistri che siano **denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:**

- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi.**

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; ***qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.***

5.4.6 Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato ***deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società o ad Europa.***

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Unitamente alla denuncia ***l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.***

In ogni caso ***l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.***

5.4.7 Gestione del Sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, ***quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.***

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, ***purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.***

Ai sensi dei punti 5.2.1 e 5.3.1 Oggetto dell'assicurazione e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa tiene indenne l'Assicurato ***limitatamente ai primi due tentativi.***

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Rinvio alle norme di Legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, ***a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto.***

L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

QUADRO VI - Assistenza

6.1 Definizioni Specifiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia Assistenza. Qualora i medesimi termini fossero presenti sia nelle Definizioni Generali che nelle Definizioni Specifiche, queste ultime prevalgono sulle prime.

Abitazione	L'abitazione identificata sul frontespizio di Polizza.
Animali	Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi.
Assicurato	La persona fisica residente in Italia, proprietaria o locataria dell'abitazione; i suoi familiari conviventi.
Codice di Riconoscimento	Il codice 034/793 che la Centrale Operativa può richiedere all'Assicurato per erogare l'Assistenza, quando l'Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste per identificarlo e/o per individuare le prestazioni a cui egli ha diritto.
Elettrodomestici	Il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno, il piano cottura, il boiler elettrico, la caldaia a gas, lo scaldabagno a gas, il climatizzatore presenti ed utilizzati nell'abitazione.
Équipe medica	Gruppo di medici reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
Familiari	Il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini, entro il secondo grado di parentela dell'Assicurato purché conviventi.
Furto	Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.
Infortunio domestico	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, a seguito di un Sinistro.
Luogo dell'assistenza	Località ove si verifica il Sinistro, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.
Ospedale	Istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.
Rapina	Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Sinistro

La situazione di difficoltà conseguente:

1) ad un evento fortuito occorso all'Abitazione che:

- causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili all'Abitazione;

e/o

- renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;

e/o

- metta in pericolo la sicurezza dell'Abitazione e/o di persone e/o esponga le cose contenute nell'abitazione e l'Assicurato al rischio di reati;

2) a Furto e Rapina, consumati o tentati, commessi dentro l'Abitazione; che, a giudizio della Centrale Operativa, renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

6.2 Modalità per l'erogazione dell'Assistenza

Per ottenere l'assistenza, telefonare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** alla Centrale Operativa, componendo i seguenti numeri di telefono:

800 904861 (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero);

++390116523200 (con costo della telefonata a carico del chiamante).

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011658652) o posta elettronica (e mail: pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it).

6.3 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

a) sue generalità ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);

b) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;

c) Codice Personale di Riconoscimento;

d) eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che Lo hanno preso in cura dopo il Sinistro;

e) tipo di intervento richiesto.

6.4 Centrale operativa

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.P.A., con sede legale in via Carlo Marengo, 25, 10126 TORINO e Sede Operativa in corso Massimo d'Azeglio, 14, 10125 TORINO, presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

6.5 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si impegna, verso il pagamento del Premio convenuto, a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto, entro i limiti pattuiti, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente Polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della Polizza stessa.

6.6 Estensione territoriale

La Società presta l'assistenza all'Abitazione ubicata in Italia.

6.7 Garanzie

Informazioni artigiani

In caso di Sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti delle seguenti categorie di artigiani:

- idraulici
- elettricisti
- caldaisti
- fabbri
- falegnami
- muratori
- riparatori di elettrodomestici
- vetrai

La Società si fa carico delle relative spese.

Nel caso in cui l'evento che ha determinato la richiesta di informazioni non rientri nella definizione di Sinistro e l'Assicurato concordi direttamente con gli artigiani il sopralluogo e l'esecuzione di un intervento, restano a Suo carico tutti i costi relativi (diritto d'uscita, manodopera e materiali).

Assistenza al ripristino dell'Abitazione

In caso di Sinistro che renda necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti, la Società provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'Abitazione.

La Società si fa carico delle relative spese ***fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di euro 150.***

Invio artigiani

In caso di Sinistro, la Società, dopo avere individuato le professionalità idonee a prestare l'aiuto necessario fra le seguenti categorie di artigiani:

- idraulico
- elettricista
- caldaista
- fabbro
- falegname
- muratore
- vetraio

invia all'Abitazione un artigiano per ciascuna di esse.

La Società tiene a proprio carico e paga direttamente agli artigiani intervenuti le spese relative al diritto d'uscita ed alla manodopera ***fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun Sinistro, pari a euro 300.***

Sono a carico dell'Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all'artigiano intervenuto:

- ***le spese di manodopera eccedenti l'importo tenuto a carico dalla Società;***
- ***le spese per eventuali pezzi di ricambio;***
- ***le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.***

La garanzia non è operativa per:

- **Sinistri che abbiano colpito eventuali parti comuni dell'edificio in cui è situata l'Abitazione o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione;**
- **interventi sul cavo generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;**
- **Sinistri che abbiano colpito gli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;**
- **Sinistri che abbiano colpito cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli Enti erogatori;**
- **Sinistri conseguenti a: gelo; stillicidio; umidità; infiltrazioni; rigurgiti; straripamenti; causati da incuria o lavori ai pozzi neri;**
- **Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore;**
- **Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore;**
- **le operazioni di manutenzione che siano eventualmente richieste dalla legge in conseguenza dell'erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza;**
- **Sinistri provocati da apparecchi mobili domestici che non rientrano nella definizione di elettrodomestici o dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate.**

Emergenza elettrodomestici

In caso di guasti agli elettrodomestici che abbiano causato un Sinistro, la Società invia all'Abitazione un riparatore per la riparazione dell'elettrodomestico guasto.

La Società tiene a proprio carico e paga direttamente al riparatore le spese relative al diritto d'uscita ed alla manodopera, **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro, pari a euro 150.**

Sono a carico dell'Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all'artigiano intervenuto:

- **le spese di manodopera eccedenti l'importo tenuto a carico dalla Società;**
- **le spese per eventuali pezzi di ricambio;**
- **le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli Enti erogatori;**
- **guasti subiti dagli elettrodomestici che non abbiano causato un Sinistro (in questi casi sarà possibile attivare la garanzia "Assistenza Elettrodomestici").**

Assistenza elettrodomestici

In caso di guasti agli elettrodomestici, non più coperti dalla garanzia del produttore o del venditore, che non abbiano causato un Sinistro, la Società invia all'Abitazione un riparatore, per l'esecuzione degli interventi necessari tenendo a proprio carico e pagando direttamente al riparatore le spese relative al diritto d'uscita **fino ad un importo massimo per Sinistro pari a euro 80.**

Sono a carico dell'Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente al riparatore intervenuto tutte le spese relative a:

- **manodopera;**
- **eventuali pezzi di ricambio, materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

Se l'elettrodomestico è ancora coperto dalla garanzia del produttore o del venditore, la Società fornisce all'Assicurato nominativi e recapiti dei riparatori autorizzati dalle case costruttrici, più vicini al luogo dell'assistenza;

Sono a carico dell'Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente al riparatore intervenuto tutte le spese relative a:

- **diritto d'uscita;**
- **manodopera;**
- **eventuali pezzi di ricambio, materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

La garanzia non è operativa se l'Assicurato non dimostra che l'elettrodomestico non è più coperto da valida garanzia.

Soggiorno in hotel

In caso di Sinistro che renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile e a giudizio della Centrale Operativa si renda necessario il pernottamento presso un hotel,

- la Società seleziona un hotel e prenota la camera per gli Assicurati. La Centrale Operativa ricercherà la struttura alberghiera più vicino possibile all'Abitazione;
- la Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **fino ad un massimo per ciascun Sinistro di euro 200.**

Salvo che l'Assicurato ed i suoi familiari, per opportunità o comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al Luogo dell'assistenza, l'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

Custodia animali domestici

In caso di Sinistro all'Abitazione che la renda momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali di proprietà dell'Assicurato, la Società fornisce il recapito di pensioni per animali, presenti nella zona.

La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno **fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di euro 100.**

Nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", la Società, organizza il soggiorno della famiglia in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

La garanzia non è operativa se l'Assicurato non dimostra che l'animale è stato sottoposto alle vaccinazioni richieste dalla pensione per accogliere l'animale stesso.

Invio di personale di vigilanza

In caso di Sinistro che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati contro l'Abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o gli assicurati, la Società reperisce e invia sul luogo del Sinistro personale idoneo a prestare servizi di vigilanza .

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di euro 200.**

Viaggio per il rientro anticipato

Nel caso in cui l'Abitazione subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Società organizza e dispone:

- il rientro anticipato dell'Assicurato all'Abitazione;
- il viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo che l'Assicurato stesso abbia eventualmente dovuto abbandonare presso il luogo dove egli si trovava al momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro stesso.

Il rientro e il viaggio per il recupero del veicolo saranno effettuati con il mezzo di trasporto scelto dall'Assicurato fra quelli che sono effettivamente disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, taxi, auto a noleggio, altro). Se l'Assicurato intende usufruire di un'auto a noleggio, la stessa viene messa a disposizione compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto di noleggio.

La Società tiene a proprio carico le spese per il rientro anticipato e per il viaggio per il recupero del veicolo **fino ad un importo massimo complessivo per ciascun Sinistro di euro 250.**
In caso di utilizzo di auto a noleggio, sono a carico dell'Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente al punto di noleggio: le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie. Il noleggio può originare la richiesta, da parte della società di noleggio, di costituzione di un deposito cauzionale che deve essere versato direttamente dall'Assicurato.

La garanzia è prestata quando l'Assicurato si trova ad oltre 50 km dal comune ove è ubicata l'Abitazione.

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.

Informazioni sulla sicurezza degli impianti domestici

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle norme vigenti in tema di sicurezza degli impianti domestici (idrici, elettrici e a gas).

La Società si fa carico delle relative spese.

Informazioni legali

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione l'Équipe legale presso la Centrale Operativa, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato il Sinistro ed alle sue conseguenze.

La Società si fa carico delle relative spese.

Informazioni amministrative

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza del Sinistro (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, eccetera).

La Società si fa carico delle relative spese.

Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

Anticipo di denaro

In caso di Sinistro, la Società anticipa un importo di euro 1.000 per consentire all'Assicurato di far fronte a spese imprevedibili.

L'Assicurato dovrà fornire copia dell'eventuale denuncia presentata alla competente Autorità.

La Società mette a disposizione l'anticipo sul luogo del Sinistro **solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie.**

La garanzia non è operativa, se l'Assicurato non è in grado di fornire preventivamente le garanzie bancarie richieste.

Invio di personale medico

In caso di Infortunio domestico dell'Assicurato e nel caso che il medico abituale non sia reperibile, l'Équipe medica, dopo aver identificato i bisogni dell'Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia all'Abitazione. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare una visita medica presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al Luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alle visite mediche che si rendano necessarie in conseguenza dello stesso Infortunio domestico.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

Invio di un'ambulanza

In caso di Infortunio domestico dell'Assicurato che renda necessario il suo trasferimento in Ospedale,

- l'Équipe medica, qualora ne ravvisi la necessità, reperisce ed invia un'ambulanza all'Abitazione;
- qualora l'Assicurato lo richieda e l'Équipe medica della Centrale Operativa lo ritenga possibile ed opportuno, il trasferimento all'Ospedale verrà effettuato con taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente.

La Società si fa carico delle relative spese.

La Società organizza e dispone anche il successivo rientro dell'Assicurato all'Abitazione tenendo a proprio carico le relative spese.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

Invio di personale infermieristico

In caso di Infortunio domestico dell'Assicurato che ne comporti il ricovero in ospedale, nella settimana successiva al rientro dell'Assicurato dal ricovero, qualora l'Équipe medica ne ravvisi la necessità, invia presso l'Abitazione personale infermieristico opportunamente individuato.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di euro 150.**

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

Consulenza psicologica telefonica

In caso di reati commessi contro l'Abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o gli Assicurati, che rendano necessario l'intervento di uno psicologo, l'Assicurato può telefonare alla Società, che mette a disposizione la Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

L'Équipe medica mette in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di nominativi di psicologi nei pressi della Sua Abitazione.

La Società si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi degli incontri eventualmente concordati tra l'Assicurato e lo psicologo convenzionato.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

6.8 Esclusioni

L'Assistenza non è operante in caso di:

- **dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;**
- **Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- **Sinistri e infortuni domestici determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;**
- **ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio domestico (check up);**
- **azioni delittuose compiute dall'Assicurato;**
- **interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione;**
- **Sinistri occorsi:**
 - **su apparecchi mobili domestici non rientranti nella definizione di elettrodomestici e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;**
 - **agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;**
 - **a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte dell'Ente erogatore;**
 - **a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa.**
- **a seguito di:**
 - **gelo**
 - **stillicidio**
 - **umidità**
 - **infiltrazioni**
 - **rigurgiti**
 - **straripamenti**
 - **incuria o lavori ai pozzi neri.**

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

6.9 Delimitazioni delle garanzie

- **La Società non riconosce rimborsi né Indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.**
- **La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.**
- **La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.**
- **Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.**
- **Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato. La Società concorda con l'avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare.**
- **Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa.**
- **Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.**
- **Gli interventi presso l'Abitazione sono erogati a condizione che sia presente l'Assicurato o persona da lui designata per scritto, che la compagnia abbia potuto identificare.**
- **Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o Indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

6.10 Obblighi in caso di Sinistro

Quando si verifica un Sinistro la Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; **l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.**

Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza, deve essere esercitato dall'Assicurato, **a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, il Contraente può recedere dal contratto, dai singoli Quadri di garanzia interessati dal Sinistro e per singola abitazione assicurata.

Tale facoltà è concessa altresì alla Società a condizione che sia già stato indennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Competenza territoriale

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente al Quadro IV (Responsabilità civile), **l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.**

Relativamente ai Quadri I (Incendio e altri Danni materiali), II (Vetri, cristalli e Insegne), III (Furto e rapina), il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) **specificare** le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) **fornire** alla Società **nei 5 giorni successivi** copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata dei Beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) **denunciare** inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) **adoperarsi** immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei Beni rubati o danneggiati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati, e delle tracce e dei residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i Beni avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato, oltre che comunicare la realtà e il valore dell'oggetto del danno, **deve altresì:**

- e) **tenere** a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i Beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo/Risarcimento;
- f) **dare**, a seguito della richiesta da parte della Società, la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei Beni preesistenti al momento del Sinistro;
- g) **tenere** a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Relativamente al Quadro VI (Assistenza), ***l'Assicurato per ottenere l'Assistenza deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa***, componendo i numeri 800 904871 oppure dall'estero +39 011 6523200. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011 658652) o posta elettronica (e-mail:pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it). ***L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:***

a) Codice di riconoscimento;

b) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);

c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;

d) tipo di intervento richiesto.

La Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; ***l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.***

Art. 12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti Beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno

Se l'evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri I (Incendio e altri danni materiali) – II (Vetri, cristalli e Insegne) - III (Furto e rapina) l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11 delle presenti Condizioni generali di Assicurazione;

c) *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di Liquidazione dei danni previsti ai singoli Quadri di garanzia;*

d) *procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni generali di Assicurazione lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi Beni e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.**

In caso di Sinistro **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono i Quadri I (Incendio e altri Danni materiali) - II (Vetri, cristalli e Insegne) - III (Furto e rapina) qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo/Risarcimento dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 16 - Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di garanzia, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata in scheda di Polizza.**

Art. 17 - Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.**

Art. 18 - Indicizzazione

Le somme assicurate, i Massimali di garanzia, il Premio e i limiti di Indennizzo, espressi in cifra assoluta, sono collegati all' "Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" (già indice del Costo della vita) pubblicato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'Indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;

-
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'Indice iniziale di riferimento o quello dell'ultimo adeguamento e l'Indice del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in più o meno rispetto all'Indice iniziale o da quello dell'ultimo adeguamento, le Somme assicurate, il Premio e i limiti di Indennizzo/Risarcimento espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla data di scadenza della rata annua, previo rilascio all'Assicurato di quietanza aggiornata, in base al nuovo Indice di riferimento.
- Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie nonché i minimi e i massimi di Scoperto.

Art. 19 – Cambio delle abitazioni

In caso di trasloco il Contraente/Assicurato potrà chiedere, dandone comunicazione scritta preventiva alla Società, la copertura assicurativa su entrambe le abitazioni per le garanzie previste con il presente contratto.

La validità per la presente estensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del trasloco o dell'inizio dello stesso e cesserà automaticamente alle ore 24 del 15° giorno successivo.

Alla scadenza del 15° giorno la Polizza si intenderà valida solo per la nuova abitazione.

Resta fermo quanto disciplinato dagli artt. 3 “Modifiche dell’assicurazione” e 4 “Aggravamento del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 20 – Ispezione dei Beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

MILANO LP
ASSICURAZIONI
Divisione **La Previdente**

Milano Assicurazioni S.p.A. - Fondata nel 1825 - Sede Legale, Direzione Generale e Uffici: 20161 Milano
Via Senigallia, 18/2 - Capitale sociale € 242.987.703,40 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 986) - Gruppo FONDIARIA-SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



GRUPPO
FONDIARIASAI

MILANO LP
ASSICURAZIONI
Divisione **La Previdente**